

Allegato B alla deliberazione giunta n° _____ dd. __.2026

Il Segretario comunale
dott. ssa Debora Castellaz

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLO TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

Schema di contratto per l'affidamento in concessione dell'area denominata "La Cascatella" con annessi locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. P.ed. 2786 (Bar), p.ed. 2673 (deposito), p.ed. 2674 (bagni) e pp.ff. 9814/2, 8954/1/2, 8953, 8952, 8951/1/3, 8950/1/2/3, 8949, 8948, 8947, 3566/13, parte delle pp.ff. 7515/1 e 9814/1 (parti pianeggianti destinate a prato), costituenti il Parco ed area per parcheggi. Periodo 2026-2031.

N. _____ Repertorio Atti Pubblici

L'anno duemilaventisei, il sedici nel mese di aprile, nella sede comunale di Castello Tesino , in via Dante, n. 12;-----

Avanti a me Debora Castellaz, segretario comunale autorizzato a rogare in forma pubblico-amministrativa i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 166 del T.U.E.L., non assistito dai testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, si sono personalmente costituiti i signori:-----

1. _____, nato a _____ il _____ Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Castello Tesino, il quale interviene ai sensi dell'art. 35, 2° comma, dello Statuto comunale, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, Codice fiscale Comune 00247030224;

2. _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via _____ il/la quale agisce, nel presente atto, in qualità di _____/ titolare e legale rappresentante della Ditta _____ con sede in _____, Via _____ partita I.V.A. _____.

Premesso che :

- con deliberazione della Giunta comunale n° ____ di data _____, si decideva di indire la gara, mediante asta pubblica, per l'affidamento in concessione a terzi dell'area denominata "La Cascatella" di proprietà del Comune di Castello Tesino, con annessi locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, p.ed. 2786 (Bar), p.ed. 2673 (deposito), p.ed. 2674 (bagni) e pp.ff. 9814/2, 8954/1/2, 8953, 8952, 8951/1/3, 8950/1/2/3, 8949, 8948, 8947, 3566/13, parte delle pp.ff. 7515/1 e 9814/1 (parti pianeggianti destinate a verde), costituenti il Parco ed area per parcheggi, tutte in C.C. di Castello Tesino. Come da specifico bando che in quella sede veniva approvato, con i vari allegati A) – H). Per il periodo 2026-2031. Previa sospensione, sull'area e sugli immobili, per il periodo considerato, del vincolo di Uso Civico di cui alla L.P. n. 6/2005 e s.m.;
- con avviso prot. n. _____ di data _____ è stata indetta un'asta pubblica per il giorno _____ alle ore ____ presso la sede municipale del Comune di Castello Tesino, con il criterio del prezzo più alto con aumento sul canone annuo posto a base d'asta di Euro _____, (Euro / _____), oltre ad I.V.A. a' termini di legge;
- l'avviso è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Castello Tesino dal _____ al _____, sul sito internet comunale e inoltrato via PEC ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino;
- i requisiti di partecipazione alla gara e le modalità di svolgimento della stessa sono stati stabiliti nel bando d'asta;
- a seguito dell'asta pubblica esperita in data _____ alle ore _____, come risulta dal verbale di gara, è stata disposta l'aggiudicazione della concessione del Parco "La Cascatella" con annessi locali per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore di _____, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, con un canone annuo pari ad Euro _____(_____),

oltre ad IVA a' termini di legge;

- con deliberazione della Giunta comunale n° ____ di data _____ ,
esecutiva, verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e
l'insussistenza di cause di esclusione, la concessione in uso è stata
affidata in via definitiva al/la Signor/ra _____/ alla
Ditta individuale/Società _____, con sede in
_____;
- verificato che il concessionario ha effettuato il deposito della
documentazione richiesta come di seguito:
 - a) ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale
(nonfruttifero) / presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa n.
_____ rilasciata da Euro 5.000,00, a favore del Comune di Castello
Tesino, nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando;
 - b) copia del contratto di assicurazione dei beni oggetto di concessione,
stipulato secondo le indicazioni stabilite dal bando di gara e con
primario Istituto di Assicurazioni, per i rischi derivanti da incendio,
con un massimale di Euro 200.000,00, nella forma "a primo rischio
assoluto" e limitato al solo "rischio locativo", con garanzia "ricorso
terzi";
 - c) copia del contratto di assicurazione, stipulato secondo le indicazioni
stabilite dal bando di gara e con primario Istituto di assicurazioni,
contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile (RC),
limitatamente a quelli connessi con la conduzione dell'azienda, con
un massimale unico di Euro 2.000.000,00 per danni a persone e/o
cose; con validità estesa ai n. 3 (tre) mesi successivi alla scadenza

del contratto;

- ai sensi di quanto previsto e disposto dall'art. 91 del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e ss.mm., non risulta necessario acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del predetto Decreto, attestante l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 del medesimo decreto, in quanto trattasi di contratto inferiore ad Euro 150.000,00.

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune affida al/la Signor/ra _____ / alla Ditta individuale/Società _____, con sede in _____, che accetta, la concessione in uso dell'area Parco "La Cascatella" con annessi locali per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, contraddistinta dalle p.ed. 2786 (Bar), p.ed. 2673 (deposito), p.ed. 2674 (servizi igienici) e dalle pp.ff. 9814/2, 8954/1/2, 8953, 8952, 8951/1/3, 8950/1/2/3, 8949, 8948, 8947, 3566/13, parte delle pp.ff. 7515/1 e 9814/1 (parti pianeggianti destinate a prato), tutte in C.C. Castello Tesino, costituenti il Parco ed area per parcheggi.

L'affidamento come sopra disposto, si intende effettuato alle seguenti indicazioni, condizioni e prescrizioni.

Art. 2 - Finalità

La concessione in uso del Parco “La Cascatella” riguarda l’affidamento dell’intera area del parco e dei locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e s.m., nonché del relativo regolamento di attuazione e comunque dalla normativa in materia vigente. Come pure specificato nel bando posto a base della gara, cui si fa rinvio per quanto non specificatamente disciplinato nel presente atto.

Art. 3 - Beni

La concessione è inerente al complesso dei beni che costituiscono il Parco “La Cascatella”, con annessi locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I beni sono rappresentati dalle seguenti realtà:

p.ed. 2786 (Bar) – foglio 46, cat. E/3, rendita euro 1.116,65;

p.ed. 2673 (deposito), foglio 46, cat. C/1, classe 4, consistenza 14 mq, superficie 15 mq, rendita 178,59;

p.ed. 2674 (servizi igienici) – foglio 46, cat. E/3, rendita euro 420,05;

e dalle pp.ff. 9814/2, 8954/1/2, 8953, 8952, 8951/1/3, 8950/1/2/3, 8949, 8948, 8947, 3566/13, parte delle pp.ff. 7515/1 e 9814/1 (parti pianeggianti destinate a verde), tutte in C.C. Castello Tesino, costituenti il Parco ed area per parcheggi, come identificati nella planimetria, che si allega al presente contratto Allegato A).

L’immobile è dotato dell’attestato di prestazione energetica di cui alla Legge 03.08.2013, n. 90 di conversione con modifiche del decreto legge 63/2013, redatto dal n. di data , che si allega al presente contratto Allegato B).

Il concessionario dichiara di aver visitato il Parco e gli immobili oggetto del presente contratto e di averli trovati in buono stato manutentivo, adatti

all'uso convenuto, di conoscerne sia la consistenza che lo stato di efficienza, rinunciando ad opporre ogni eccezione al riguardo.

Alla scadenza del contratto, i beni concessi in uso rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza necessità di disdetta o di altra formalità.

Art. 4 - Decorrenza e durata

La concessione avrà durata di n. 6 anni, dal 2026 (a partire dalla stipula del contratto) sino al 31.12.2031. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente in qualsiasi momento la concessione in caso di grave violazione o inosservanza da parte del concessionario degli impegni e/o degli obblighi assunti, ovvero per sopravvenuti motivi di opportunità e/o necessità o per ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 - Restituzione

La restituzione del complesso dato in concessione avverrà alla scadenza del contratto, con le medesime modalità utilizzate per la consegna. Il Parco e gli immobili dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui sono stati assegnati, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto utilizzo e conformemente alle finalità indicate nel presente atto. La concessione del Parco "La Cascatella" con annessi locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avviene dietro la garanzia di non modificarne la destinazione e di conservare l'efficacia dell'organizzazione, degli impianti e delle attrezzature ivi presenti.

Art. 6 - Diritto di recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla naturale scadenza del medesimo, previa formale richiesta al Comune in tal senso, con un preavviso almeno di n. 6 mesi; comunque non prima che sia trascorso n. 1 (uno) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto. In ogni caso in caso di recesso sarà incamera da parte dell'Amministrazione la cauzione di € 5.000,00 cui al punto a) citato nelle

premesse;

Art. 7 - Uso del Parco, dei locali e delle attrezzature

Le attività connesse con l'utilizzo del Parco La Cascatella e con l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere espletate nell'ambito delle realtà evidenziate nella planimetria allegata al bando che il Comune concede in uso per l'intero periodo di validità del presente contratto e di cui sopra, la cui ubicazione e consistenza si intende nota tra le parti.

Il conduttore è tenuto ad utilizzare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso.

Art. 8 - Introiti

Spettano al concessionario tutti gli introiti derivanti dalla gestione del Parco e dall'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in oggetto. Nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune per l'anno 2026, è pari ad Euro _____, oltre all'I.V.A. di legge, attualmente pari al 22 %. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 26.10.1972 n° 633, così come modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L. 22.06.2012 n° 83, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione al canone dell' I.V.A.. Tale importo, che viene assunto quale corrispettivo annuo iniziale, sarà aggiornato annualmente a partire dal II anno in misura pari al 100 % della variazione dell'indice dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con un acconto, pari al 50% del canone annuo (anno precedente dopo il 1° anno), entro il 31 maggio e il saldo entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Il ritardato pagamento del canone, oltre n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza, comporterà l'applicazione automatica degli interessi in misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza necessità della messa in mora dell'affittuario.

Qualora il ritardo ecceda i n. 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l'attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell'azione civile per il risarcimento del maggior danno.

In caso di sospensione dell'attività di gestione del Parco e/o dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per cause non imputabili al concessionario e riconosciute tali dal Comune, l'importo del corrispettivo sarà ridotto, in misura proporzionale al periodo di mancato esercizio dell'attività stessa.

Art. 10 - Verbale di consegna e riconsegna dei beni.

All'atto della formale consegna dei beni al concessionario ed in contraddittorio con il medesimo, il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune provvederà alla redazione di apposito verbale, al quale sarà allegato l'inventario iniziale degli arredi e delle attrezzature, con eventuali annotazioni relative al loro stato.

Analogo verbale sarà redatto entro i n. 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del contratto, unitamente all'inventario finale.

Nessun valore potrà essere attribuito all'avviamento e pertanto nulla a tale titolo potrà richiedere il concessionario al termine del contratto.

Qualora vengano arrecati, anche da parte di terzi, danni ai beni concessi in uso, il concessionario provvederà immediatamente alle necessarie urgenti riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino, in modo da evitare danni ulteriori. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al concessionario la spesa conseguente, maggiorata del 20 % per spese generali. Di tale importo il Comune potrà disporre il recupero, anche mediante escussione del deposito cauzionale, per la misura necessaria.

Qualora trattasi di interventi di competenza del Comune, il concessionario provvederà in seguito a chiederne il rimborso, depositando la documentazione giustificativa.

Qualsiasi intervento sui beni che non costituisca ordinaria manutenzione dovrà essere di norma preventivamente concordato con il Comune e da questi formalmente autorizzato.

Art. 11 - Obblighi del concessionario e uso del parco e dei locali

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- garantire il mantenimento in perfette condizioni dell'intera area del Parco, compresa l'area a prato ed i laghetti esistenti, curando il periodico taglio dell'erba;
- garantire il funzionamento dei servizi igienici ivi esistenti (p.ed. 2674), provvedendo alla loro pulizia e consentendone l'utilizzo a tutti i frequentatori del Parco;
- rispettare e far rispettare ai visitatori del Parco la flora e la fauna ivi esistente; consentire il passaggio sulla strada esistente per l'esercizio eventuale del diritto di Uso Civico e/o per il raggiungimento di fondi privati da parte degli aventi titolo; senza chiedere il pagamento di alcun pedaggio o altro;
- procedere all'apertura minima del Parco e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al bando, con le modalità ivi stabilite (apertura obbligatoria dal 01 luglio al 31 agosto);
- dare attuazione al progetto presentato in sede di gara;
- acquistare gli arredi eventualmente necessari a completamento degli esistenti, negli elementi essenziali;
- tenere indenne il Comune di Castello Tesino da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dei beni e dall'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;
- dare tempestiva comunicazione scritta al competente Ufficio comunale

- di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del Parco e/o dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, specificandone le ragioni e la durata;
- segnalare tempestivamente al Comune di Castello Tesino eventuali danni, anomalie o necessità di manutenzione del Parco, dei locali adibiti a bar, deposito o servizi igienici e/o di ogni attrezzatura ivi esistente;
 - garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.;
 - rendere disponibile, presso il locale adibito a bar, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. n. 388 di data 15 luglio 2003 e ss.mm.;
 - garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;
 - applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti;
 - individuare parcheggi riservati ai disabili in misura adeguata; i quali disabili saranno esentati dal pagamento di qualsiasi ticket;
 - l'entrata sarà gratuita anche per i visitatori che vogliono entrare nel parco a piedi, o con qualsiasi mezzo non motorizzato;
 - l'entrata, con qualsiasi mezzo, sarà gratuita per i residenti di Castello Tesino e per coloro che abbiano diritto di raggiungere terreni di loro proprietà;
 - la stanga posizionata all'inizio del parco durante l'apertura delle attività, deve rimanere aperta, mentre deve rimanere chiusa, con la chiave, quando non presenti i gestori;
 - nei mesi di chiusura dell'attività la stanga deve rimanere aperta,

eccetto in inverno a seguito di ordinanza per ghiaccio;

- la chiave deve essere in possesso del Comune, dei soggetti privati che vantano diritti, dei Vigili Volontari del Fuoco e del Servizio Trasporto Infermi.

Sono altresì a carico del concessionario:

- le spese di fornitura dell'energia elettrica, del servizio di acquedotto e pulizia vasca Imhof e di quant'altro necessario, nonché gli oneri di allacciamento alle relative reti, di potenziamento e/o di volturazione dei relativi contratti, nonché la manutenzione ordinaria delle medesime; previa attivazione dei contratti di erogazione con gli Enti preposti. Sono altresì a carico del concessionario le imposte, i tributi ed ogni altro onere relativo alla gestione.
- il rispetto di ogni altra normativa relativa alla conduzione di pubblici esercizi;

In caso di accertata inadempienza, previo contraddittorio con il concessionario e formale contestazione, il Comune provvederà direttamente agli adempimenti omessi, addebitando al concessionario la spesa conseguente, maggiorata del 20 % per spese generali. E comunque ad applicare le specifiche penali di cui al successivo art. 15.

Art. 12 - Obblighi del Comune

Il Comune provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione straordinaria dei beni oggetto di concessione.

Art. 13 - Addizioni e migliorie

Il Concessionario, previo formale consenso del Comune, potrà eseguire a propria cura e spese, le opere di abbellimento e/o di miglioria considerate utili per un'ottimale espletamento del servizio. Le stesse, alla scadenza del contratto ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice civile, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario a compensi od indennità di sorta.

Al termine del contratto, l'Amministrazione si riserva di valutare,

esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza al loro acquisto ad un valore residuo da determinarsi di norma secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli ammortamenti maturati.

Art. 14 – Modalità di gestione. (Eventuale nomina di Preposto). Divieti (Eventuale) Il concessionario ha nominato il Signor/la Signora _____, quale preposto per la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario ed il preposto si impegnano, rispettivamente, a gestire il parco e ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle clausole contrattuali descritte nel presente contratto di concessione. Con divieto assoluto di mutamento dell'attività, di subconcessione, di cessione anche parziale e/o a titolo gratuito degli immobili costituenti l'azienda o del diritto di godimento dei medesimi, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. E' altresì vietata la cessione a terzi del presente contratto.

Il concessionario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nei locali destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito ed in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.

E' tassativamente vietata l'installazione e l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, 5° e 6° comma, del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm. e precisamente apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, che consentono vincite di un qualsiasi

premio in denaro.

Sull'area a prato saranno vietati il transito e la sosta di qualsiasi mezzo a motore - salvo quelli necessari per il taglio dell'erba e salvo specifico eventuale accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Penalità

Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi contrattuali assunti, riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti misure:

- a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune siano considerate lievi, sarà applicata una penale di Euro 200,00 (duecento/00);
- b) qualora il concessionario non proceda all'apertura del locale al pubblico nel periodo obbligatorio di apertura, per ogni giorno di chiusura il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00);
- c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del servizio cui è tenuto il concessionario, in relazione alla gestione del Parco ed all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi, non segnalato ed approvato, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione unilaterale del contratto (art. 19).

In tal caso, il concessionario, oltre al canone dovuto, è tenuto a corrispondere una somma di pari importo, a titolo di penalità. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Comune potrà, a tal fine, disporre l'escussione della cauzione prestata.

L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

Art. 16 – Autorizzazioni

Ai fini dell'attivazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il concessionario dovrà presentare, tramite S.U.A.P., l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) riferita all'esercizio pubblico all'insegna "CASCATELLA ROCK BAR", ai sensi della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm., di tipologia c), somministrazione di alimenti e/o bevande, effettuata congiuntamente all'attività prevalente del Parco la Cascatella.

La S.C.I.A. di cui al punto precedente dovrà essere presentata a cura del concessionario entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di concessione in uso; per ogni giorno di ritardo, il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00. Il termine potrà essere prorogato per motivate esigenze del concessionario, valutate dalla Giunta comunale.

Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà provvedere alla presentazione tempestiva della S.C.I.A. – segnalazione certificata, relativa alla cessazione dell'attività.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e ss.mm. e relativo regolamento di esecuzione ed assume a proprio esclusivo carico ogni incombenza inerente e conseguente lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio per l'intera durata del contratto.

Art. 17 - Responsabilità

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'affidamento della concessione oggetto del presente contratto.

Art.18 – Garanzie

Il deposito cauzionale (infruttifero) costituito dal concessionario, a favore del Comune di Castello Tesino, è finalizzato a garantire l'esatto

adempimento degli obblighi contrattuali assunti dallo stesso, l'eventuale risarcimento del danno, nonché il rimborso delle spese sostenute dal Comune per fatto imputabile al concessionario. Nel momento in cui il Comune si avvalga, in tutto o in parte, della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla sua reintegrazione nell'importo originario.

Resta salva la facoltà del Comune di attivare ogni altra azione ritenuta opportuna, nel caso in cui l'ammontare della cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i n. 60 (sessanta) giorni successivi all'adozione da parte del Responsabile del Servizio di merito, del provvedimento che attesti l'avvenuta estinzione di ogni rapporto contrattuale, per avere il concessionario adempiuto a tutti gli obblighi a carico.

Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ex art. 1456 del Codice civile:

- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali/contravvenzione ai divieti di cui all'art. 14, confermati da almeno due contestazioni formali;

- in caso di perdita dei requisiti necessari per l'espletamento dei servizi correlati alla concessione in oggetto;
- qualora l'interruzione del servizio cui è tenuto il concessionario, in relazione alla gestione del Parco ed all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non autorizzata da parte dell'Amministrazione comunale, si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi;
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine assegnato, nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene, in tutto o in parte;
- qualora il concessionario si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito;
- nei casi previsti dall'art. 15.

Art. 20 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria, tra il Segretario comunale ed il concessionario.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le controversie saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trento.

Art. 21 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'2 % sul valore del canone annuo, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1968 n. 131 e s.m., trattandosi di contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto e considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 10 quater del D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006 e ss.mm..

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle derivanti da eventuali atti aggiuntivi, sono a carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Salvo quelle intrasferibili per legge.

Art. 22 - Disposizioni anticorruzione

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali, con ex dipendenti del Comune di Castello Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 257 di data 29 dicembre 2022, esecutiva, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Il concessionario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesterà, per iscritto, le presunte

violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegnerà un termine non superiore a n. 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, disporrà, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 23 - Privacy

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario (ed eventualmente il preposto, ciascuno per quanto di competenza) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm., del quale è stato edotto mediante specifica informativa.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia:

- a) alle condizioni previste nel bando di gara dd. _____, relativo all'oggetto;
- b) alla L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e ss.mm., "Disciplina in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande" e relativo regolamento di esecuzione;
- c) alle norme previste dal Codice civile, agli Usi e Consuetudini locali in materia vigenti, altre eventuali, anche successive alla stipula.

È richiesto, io segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici, su pagine 19 per intero e per la ventesima fin qui, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale. Letto, accettato e sottoscritto. Il concessionario

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Si approvano espressamente, a' sensi di quanto previsto e disposto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole e condizioni contenute agli art. 4 (Decorrenza e durata); art. 6 (Diritto di recesso); art. 9 (Corrispettivo); art. 11 (Obblighi del concessionario e uso del Parco e dei locali); art. 13 (Addizioni e migliorie); art. 14 (Modalità di gestione. (Eventuale nomina di Preposto). Divieti); art. 15 (Penalità); art. 16 (Autorizzazioni); art. 17 (Responsabilità); art.18 (Garanzie); art. 19 (Risoluzione del contratto); art. 20 (Controversie); art. 21 (Spese contrattuali), 22 (Disposizioni anticorruzione) e 23 (Privacy), del presente contratto.

Il concessionario

Il Sindaco
